



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01782 DEL SEN. SCALFAROTTO (res. n. 269 del 04 febbraio 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante, prendendo spunto da una notizia di stampa, chiede di sapere se all'interno del carcere minorile "Ferrante Aporti", a Torino, vi sia stata una lesione dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 ai danni di un'agente che avrebbe denunciato la propria gravidanza e, nonostante, ciò avrebbe continuato ad indossare il cosiddetto "cinturone" e l'arma di ordinanza e non sarebbe stata esentata dal servizio operativo.

Opportunamente interpellata, la competente articolazione ministeriale, con la nota del 21/02/2025, ha riferito che la Direzione dell'I.P.M. – una volta resa edotta dello stato di gravidanza da parte della dipendente stessa – non ha mai inteso impiegare l'agente in posti di servizio incompatibili con le sue condizioni ed anzi si è rigorosamente attenuta a quanto esposto nel parere rilasciato dal medico competente, il quale aveva prescritto unicamente che l'agente fosse assegnata ad un servizio che non richiedesse il suo contatto diretto con i detenuti e dove la stessa potesse permanere in posizione seduta per almeno il 50% dell'orario di lavoro.

E' per questa ragione che l'unica collocazione possibile per detta agente è parsa essere l'ufficio della portineria dell'I.P.M.

Non solo. La Direzione dell'I.P.M. si è altresì premurata di tutelare quanto più possibile la salute della sua dipendente disponendo che, in affiancamento ad essa, fosse collocata un'altra unità, con precipua finalità di supporto in caso di necessità.

Ed invero, la disposizione richiamata dall'interrogante si limita a stabilire che *“durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato”*, laddove il concetto generale di ‘posti operativi’ e la sua successiva declinazione concreta, mediante l'individuazione dei ‘posti di servizio’ specifici cui assegnare il personale femminile in gravidanza, va inquadrata ed effettuata in ragione del peculiare contesto lavorativo e strutturale, oltre che dello stadio della gravidanza e della documentazione medica eventualmente prodotta dall'interessata o compilata a cura del medico competente, alla cui valutazione professionale il datore di lavoro è per l'appunto vincolato.

Pertanto, la concessione o meno di specifici esoneri da postazioni, compiti o mansioni, come ad esempio l'astensione dal ‘porto del cinturone’, postula la sussistenza di una puntuale prescrizione in tal senso da parte del medico competente o del ginecologo della dipendente, nella specie – come detto - mancante.

Agli atti della preposta Amministrazione non risulta, infatti, che né il medico competente né lo specialista ginecologo dell'agente avessero espressamente certificato la necessità dell'esenzione dall'utilizzo del “cinturone”, risultando invece *ex actis* che si fossero limitati a richiedere l'assegnazione della dipendente ad una postazione diversa dal reparto detentivo.

A tale indicazione la Direzione dell'I.P.M. si è, dunque, scrupolosamente attenuta, spingendosi perfino oltre nel disporre che l'agente fosse affiancata da altra unità.

Pare infine opportuno puntualizzare che il servizio presso l'ufficio di portineria dell'I.P.M., contrariamente a quanto sostenuto dall'interrogante, non espone affatto l'agente al contatto diretto con i detenuti.

In conclusione, l'Amministrazione risulta aver agito nel pieno rispetto dell'9 del D. Lgs. 151/2001, avendo cura di salvaguardare il benessere della sua dipendente e del

nascituro in stretta osservanza delle indicazioni evincibili dalla documentazione medica fornita dalla medesima.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)